



PRATICHE FOGLIO ROSA

CIRCOLARE DTT PROT. N. 88827 DEL 05.11.2010

FOGLI ROSA A PARTIRE DAL 11 NOVEMBRE – CATEGORIE E VEICOLI

- **C/C 9001:** € 24,00
- **C/C 4028:** **due** versamenti da € 14,62 da applicare uno all'esterno e uno all'interno della pratica (devono essere entrambi presenti al momento della registrazione della pratica)
- **Certificato medico:** deve essere rilasciato da non più di **tre mesi** al momento della registrazione della pratica (Non si devono produrre ulteriori certificati al momento degli esami tranne nel caso in cui una commissione medica dia una periodo di validità limitato già scaduto).
- Il **certificato anamnestico** deve essere trattenuto dall'ufficiale sanitario. E' necessario solo per i nuovi conseguimenti e non per i rinnovi. ([circolare](#))
- **una fotocopia** della carta di identità, del codice fiscale, della patente posseduta, del permesso di soggiorno (o [autocertificazione per il primo rilascio](#) + le ricevute della posta). E' possibile fotocopiare più documenti su un unico foglio nel seguente modo: su un lato del foglio il fronte dei documenti, sul retro del foglio (o su un altro) il retro dei documenti
- **una fotocopia** del certificato medico che verrà trattenuta dalla MCTC

NON SERVONO LE AUTOCERTIFICAZIONI DI RESIDENZA E DI AUTENTICA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO, E LE DOPPIE FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI.

PRENOTAZIONE ESAMI:

Esame di teoria: può essere prenotato subito (ci vuole comunque circa una settimana perché la pratica sia elaborabile + il tempo di presentazione del verbale).

Esame di guida: bisogna aspettare 1 mese e 1 giorno dal superamento dell'esame di teoria

PASSAGGIO O CORREZIONE PRATICA

- MOD. AZZURRO - C/C 9001 Euro 9,00 - Pratica completa di statino

N.B.: se è già stato prenotato un esame di guida non è più possibile fare correzioni.

SMARRIMENTO STATINO

- MOD. AZZURRO - C/C 9001 Euro 9,00 - Pratica - Denuncia di smarrimento

ESERCITAZIONI DI GUIDA SU AUTO PRIVATA (Art. 122 C.S.)

Quando l'allievo si esercita su auto privata, l'accompagnatore (papà, nonno, ecc.) deve avere **età inferiore a 65 anni** e almeno 10 anni di patente, oppure patente superiore.

La sanzione per la violazione queste norme prevede il **fermo amministrativo del veicolo per tre mesi** e una sanzione da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.

Requisiti	Patente categoria A e B	Patente superiore	
Vista Decreto 31/10/2010 Allegato	7/10 complessivi con non meno di 2/10 per l'occhio che vede di meno, raggiungibile anche con lenti. Il medico monocromatico può rilasciare il certificato medico anche a un candidato monocolo purchè l'acutezza visiva dell'occhio superstite sia pari ad almeno 8/10, raggiungibile anche con lenti.	8/10 nell'occhio che vede meglio e 4/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione di lenti . A seguito della perdita di visione di un occhio la Commissione Medica, con parere favorevole di uno specialista, può consentire la guida con eventuali prescrizioni e limitazioni.	
Udito Codice della Strada. Art.323	occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza .	occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva senza l'uso di apparecchi correttivi.	
Validità Decreto 08/09/2010	Fino a 50 anni 10 anni da 50 a 70 anni 5 anni da 70 a 80 anni 3 anni dopo 80 anni 2 anni	C – CE	fino a 65 anni 5 anni dopo 65 anni 2 anni in CML
		D	fino a 60 anni 5 anni fino a 68 anni 1 anno in CML

LIMITAZIONE NEOPATENTATI

ART. 117 COMMA 2: Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi.

ART 117 COMMA 2-bis: (per patenti rilasciate dopo il 09/02/11): Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dalla data del rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 KW/T. Nel caso di veicoli di categoria M1 (veicoli adibiti al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere, escluso il conducente), ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 KW. Per tara si intende il peso del veicolo in ordine di marcia più il peso del conducente, calcolato per convenzione pari a 75 kg.

Autovetture M1	KW : [(massa a vuoto + 75 kg) : 1000]	Si può guidare se il risultato è inferiore a 55. Va rispettato l'ulteriore limite di potenza massima di 70 kw.
Autocarri	KW : [(massa complessiva F2 - portata + 75 kg) : 1000]	Si può guidare se il risultato è inferiore a 55.

Chi non rispetta questo obbligo rischia una sanzione di € 152,00 e la sospensione della patente da due a otto mesi. Inoltre in caso di incidente l'assicurazione potrebbe esercitare il diritto di rivalsa.

Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.